

CREDITO

Contro il concordato preventivo si può sempre fare causa

Il creditore che non ha visto riconoscersi la natura privilegiata del proprio credito in sede di concordato preventivo, ormai omologato, cosa può fare? Deve intentare una causa civile?

Nel concordato preventivo non viene predisposto lo stato passivo, come avviene invece nel fallimento.

Accade, però, che l'imprenditore, nel predisporre la domanda di ammissione alla procedura concordataria, predisponga un elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali ragioni di prelazione, che ha come obiettivo solo quello di consentire l'esatta individuazione degli stessi.

Il passivo è indicato dal debitore senza un preaccertamento a valenza giurisdizionale, neanche interna, alla procedura. Una volta omologato il concordato e nominato il liquidatore, questi ha, come compito "inespresso" quello di effettuare il riscontro delle passività già iscritte ai soli fini del voto e delle maggioranze tecniche.

E' solo al momento del riparto che il Commissario Liquidatore deve tener conto dei crediti indicati dal debitore, eventualmente rettificati dal commissario giudiziale e non contestati dal debitore; dei crediti derivanti dalla conciliazione delle scritture prodotte sempre dal debitore in esito ad eventuali precisazioni formulate dai creditori iscritti; dei crediti che emergessero nel corso della procedura di liquidazione in esito ad eventuali giudizi di accertamento contro l'impresa.

Quest'ultimo punto è proprio quello che rileva ai no-

stri fini. E' pacifico infatti che, nei confronti della società che ha depositato domanda di ammissione alla procedura concordataria, anche dopo l'omologazione di questa, è possibile iniziare o proseguire giudizi volti all'accertamento del credito. Dopo l'omologazione, infatti, non si rinvengono più strumenti di natura giurisdizionale interni per l'accertamento in contraddittorio di crediti contestati.

Ed infatti né il giudice delegato, né il commissario giudiziale e men che meno il liquidatore, sono investiti di tale potere.

Prima di effettuare il pagamento, il liquidatore ha la responsabilità di verificare la corretta appostazione dei crediti nella eventualità che, dal raffronto delle scritture, emergano poste inesistenti o maggiorate ai soli fini del voto o che, nel corso della liquidazione, taluni crediti siano stati estinti da terzi. Resta pacifico, come si diceva sopra, che il creditore pretermesso, seppur contestato, possa agire in via ordinaria e che il liquidatore, edotto dell'azione, debba prudentemente disporre una corrispondente riserva.

Giova comunque ribadire che l'azione del creditore può avere come scopo solo l'accertamento del diritto e non anche la domanda di condanna o comunque l'ottenimento di una pronuncia idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di ri-

parto del ricavato.

La disciplina normativa della procedura del concordato preventivo è infatti differente rispetto a quella prevista per il fallimento, tant'è che i creditori, pur non potendo compiere atti di esecuzione successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 168, I comma, l.f.), possono comunque agire per l'accertamento delle proprie ragioni di credito nei confronti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale, contrariamente a quanto avviene nel fallimento, ove l'accertamento del credito è soggetto alla cognizione del Giudice Delegato nella sede della verifica endofallimentare.

Tale regolamentazione trova la propria giustificazione nel favor che il legislatore ha inteso riconoscere all'imprenditore ammesso al concordato preventivo, il quale, per usare una celebre espressione dottrinale di antica tradizione, è considerato "commerciantone onesto, ma sfortunato".

In considerazione di ciò l'imprenditore non perde l'esercizio dei propri diritti e conserva l'amministrazione dei propri beni, pur essendo previsto l'affiancamento di un Commissario Giudiziale, il quale ha il compito di vigilanza dell'operato dell'imprenditore, sempre sotto la direzione del giudice delegato.

Avv. Luciana Cipolla
La Scala Studio Legale

FISCO

Sullo spesometro c'è ancora nebbia normativa

Vorrei avere notizie sullo spesometro

Dopo il Redditeo ed il Redditoometro, è venuto il momento del loro fratello maggiore: lo Spesometro. Il 30 aprile 2013, infatti, scade il termine per l'invio di quello che un tempo era chiamato l'"elenco clienti e fornitori", una comunicazione, da presentare in forma telematica, obbligatoria per tutti i contribuenti con partita IVA, che riepiloghi, per ciascun cliente e fornitore, l'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'anno.

Inaugurato nel 2010 per le sole transazioni superiori ai 3.000 euro (3.600 euro se effettuate nei confronti dei privati), a partire dal 2012 esso si allarga fino a ricomprendere tutte le transazioni rilevanti ai fini IVA e per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo della stessa. Ciò si è reso necessario per cancellare gli innumerevoli problemi sorti in precedenza in merito all'individuazione del limite che faceva scattare l'obbligo di inclusione della fattura nell'elenco. Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Davide Andrea
Dottore commercialista

CONDOMINIO

Dopo vent'anni il tubo in comune è incontestabile

Circa 25 anni fa il mio vicino di casa ha posato, in aderenza al muro comune di confine con la mia abitazione, tubi per l'acqua e per il gas, completi di autoclave e caldaia per il gas.

Oggi ho chiesto di spostarli: il mio vicino ha risposto che la mia richiesta non sarà esaudita e che il mio diritto è prescritto, essendo ormai trascorsi 20 anni dalla posa delle tubature.

E' così?

Se, come lei scrive, il muro sul quale sono state posate le tubature dal suo vicino è comune alle due abitazioni, il suo vicino ha posato legittimamente tali tubature.

Ricordo che esiste il termine ventennale di acquisto della servitù per usucapione: trascorso detto termine si decade dal diritto di chiedere la rimozione delle tubature.

Pertanto, lei non ha nulla a che pretendere dal suo vicino di casa, a meno che non possa dimostrare di aver contestato la posa entro il ventennio o possa rinvenire accordi contrari circa l'utilizzo del muro in comune.

Geom. Filippo Maconi
B&B Professione
Mediatore S.a.s.

LAVORO

Se hai un master e la partita Iva niente assunzione

Sono titolare di partita Iva e dal 2010 presto consulenza nel settore delle energie rinnovabili per un unico committente: lavoro con orario fisso nei suoi locali con mia scrivania e suoi strumenti, con compenso fisso. Posso far valere il rapporto di lavoro subordinato o la collaborazione coordinata e continuativa in base alla Riforma? Non sono iscritto ad albi; nel 2009 ho conseguito master di natura economica.

Il principale ostacolo per far valere la subordinazione o la parasubordinazione sembrerebbe essere il master nel settore: ex art.69 bis D.lgs. 276 del 2003 la presunzione di lavoro subordinato o co.co.co. non si applica qualora "l'attività sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi". Il Ministero del Lavoro (circ. 32 del 27.12.2012) ha ritenuto che vi rientrino anche i master post-laurea "pertinenti all'attività svolta dal collaboratore". Tale ostacolo può essere, tuttavia, superato: la presunzione introdotta dalla Riforma ha unicamente l'effetto di invertire l'onere della prova sulla sussistenza di tali rapporti. Non impedisce al lavoratore di far valere in giudizio un rapporto di subordinazione ex art.2094 c.c..

Avv. Elisabetta Cassaneri, Lablaw
Studio legale

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it